

ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLE RECENTI MISURE DI CONTRASTO IN TEMA DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di Mariavaleria del Tufo

Questo volume raccoglie una serie di contributi che presentano per aree tematiche, ma con una scrupolosa attenzione alle singole disposizioni, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 nonché – *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*¹ – dando anche conto delle recentissime modifiche apportate con legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha convertito il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (c.d. “decreto-crescita”)².

Sotto il profilo strutturale, la legge n. 3/2019, che utilizza con generosità caratteri alfanumerici, si compone di un mega articolo unico, declinato in 30 commi, eventualmente sottoparagrafati a loro volta in lettere. Il provvedimento è sostanzialmente suddiviso in due parti. I commi da 1 a 10 introducono le misure di contrasto di carattere penale, civile, processuale e penitenziario, nonché le modifiche in tema di prescrizione; i commi da 11 a 30 norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

La legge rivisita o introduce una serie di disposizioni col dichiarato intento di apprestare, da fronti diversi, un più efficace “contrasto” ai fenomeni corruttivi. Le modifiche si traducono in un inasprimento dei limiti edittali, nonché in un irrigidimento della complessiva risposta penale, processuale e penitenziaria, in relazione a reati sicuramente di grande rilevanza ma tuttavia assimilati in modo eccessivamente semplicistico ai diversi fenomeni di criminalità ma-

¹ La legge è entrata in vigore il 31 gennaio 2019, tranne che per le disposizioni in materia di prescrizione (comma 1, lett. d), e) e f)), la cui vigenza è differita al 1° gennaio 2020.

² La legge n. 58/2019 è entrata in vigore il 30 giugno 2019.

fiosa e terroristica: si pensi, ad esempio, all'estensione a molte ipotesi di delitti contro la P.A. dell'utilizzabilità di strumenti problematici, come il captatore informatico o gli agenti sotto copertura, ma anche all'ampliamento dell'ambito applicativo del discutibilissimo articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Nel contempo, non pochi aspetti della nuova disciplina appaiono di dubbia legittimità costituzionale e di plausibile difformità convenzionale, come accade ad esempio per il ricordato art. 4-*bis* – già al vaglio della Corte costituzionale –, ma anche per l'implementazione delle pene accessorie interdittive, la cui eventuale “perpetuità”, tesa a realizzare una giustizia “esemplare” e nel contempo dissuasiva, appare distonica rispetto al nucleo forte dei principi fondamentali. Le pene accessorie costituiscono d'altronde per il legislatore del 2019 un volano rigoristico anche rispetto ad altri istituti, per le ricadute in tema, ad esempio, di sospensione condizionale della pena, di riabilitazione o di applicabilità del patteggiamento. In questa prospettiva anche le norme processuali sono utilizzate ai fini del contrasto alla corruzione. Ne è un esempio la nuova misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. Del resto, la legge dà corpo, come rileva Paola Maggi nel suo contributo, a un insieme in cui “il crescendo punitivo, già anticipato in sede cautelare dalle misure interdittive, si consolida dopo la condanna di primo grado e prosegue con esiti disciplinari aggiuntivi alla pena principale, con pene accessorie e incapacitazioni di vario segno (incandidabilità, decadenze dalle cariche elettive), con la confisca per equivalente, con il risarcimento civilistico o contabile, con la riparazione pecuniaria coattiva *ex art. 322-quater c.p.*, con la confisca dei beni in sede di prevenzione”. Nello stesso segno – con effetti che destano perplessità sotto diversi punti di vista –, la modifica in tema di responsabilità amministrativa degli enti, caratterizzata dall'ampliamento dei reati presupposto e dall'inasprimento della disciplina. Nel contempo, vengono declinati in senso esclusivamente sanzionatorio tutta una serie di istituti, come la confisca, il sequestro o la riparazione. Quest'ultima, introdotta nel sistema già con dubbia valenza ristorativa, viene ora distorta, infatti, in senso prevalentemente punitivo. Ulteriore testimonianza dell'approccio rigoristico è l'estensione della punibilità d'ufficio, che viene a sostituire la procedibilità a querela anche per i delitti di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati. Se la legge presenta per alcuni versi soluzioni anche parzialmente migliorative da un punto di vista tecnico, come nella riformulazione del Traffico illecito di influenze, essa tuttavia introduce il più delle volte disposizioni dai requisiti problematici sul piano teorico come su quello applicativo: è il caso, ad esempio, delle misure premiali finalizzate all'emersione dei fenomeni corruttivi attraverso lo schema del pentitismo. L'istituto della prescrizione, al centro del dibattito politico, e dal delicato statuto giuridico, viene riformato con una scelta di forte impatto, che è stata oggetto di molte critiche e di gran-

di perplessità, ancor prima che in prospettiva sistematica, già sotto il profilo della funzionalità e dell'efficienza. La sospensione della prescrizione viene fatta decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado, o dall'emissione del decreto penale di condanna, e, in alcuni casi, ne viene anticipato il termine iniziale. Le modifiche, a vigenza differita, non a caso avrebbero dovuto seguire un diverso, autonomo e più meditato iter legislativo che ponderasse anche gli effetti dell'intervento sul sistema nel suo complesso. Esse hanno invece trovato spazio nell'ambito della legge n. 3/2019, non solo per ragioni di consenso mediatico, ma anche in vista dell'adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione del 1997 sulla corruzione internazionale, cui l'Italia era stata peraltro sollecitata sia dal Gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione in una dichiarazione del 21 marzo 2017 sia dal *Groupe d'États contre la corruption* (GRECO), nel *Rapport d'évaluation Italie* dell'ottobre 2016. L'adeguamento, implicito o palese, è del resto l'altra struttura portante della legge, in cui numerose disposizioni vengono introdotte o modificate anche o proprio per dare esecuzione a obblighi internazionali o per fornire risposte agli organi di monitoraggio che vigilano sulla corretta esecuzione degli strumenti convenzionali. Così ad esempio, nel porre in essere un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni anti-corruttive o nel promuovere snellimenti procedurali, gli interventi modificativi degli artt. 9 e 10 c.p. – che, per taluni delitti contro la P.A., non richiedono più come requisito di procedibilità la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa – o dell'art. 322-bis – con ampliamento della tipicità in relazione ai pubblici agenti “internazionali” –, vanno incontro alle raccomandazioni che il GRECO ha formulato nei confronti dell'Italia nell'*Addendum to the Second Compliance Report on Italy* nel giugno 2018. Con quest'ultima modifica è dato immediato seguito al disposto introdotto dalla stessa legge n. 3/2019 con cui vengono ritirate alcune delle riserve comunicate dal Governo italiano nel 2013 in sede di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione. Del resto, anche la parte più cospicua – e invero meno mediatizzata – della legge n. 3/2019, dedicata alle misure in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, e assortita da sanzioni amministrative in caso di violazione, costituisce parziale risposta alle raccomandazioni mosse dal GRECO all'Italia sia nell'*Addendum* sia nel *Quarto rapporto di valutazione sulla prevenzione della corruzione dei parlamentari, dei giudici e dei pubblici ministeri* pubblicato il 13 dicembre 2018. Sono questi i profili oggetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del 28 giugno 2019. In una sede peraltro poco conferente, e abbastanza sottotraccia, alcune scelte relative alla identificazione delle fondazioni politiche sono state alleggerite, alcuni obblighi di trasparenza attenuati e alcune sanzioni ridimensionate. Il fatto che si sia ritornati sulla materia a distanza di pochi mesi fa riflettere sulla stabilità delle scelte normative e po-

litiche e sulla effettiva coerenza tra le linee programmatiche e la loro reale attuazione.

La legge n. 3/2019 rappresenta una sintesi della politica criminale posta in essere nella presente legislatura, costituendo la proiezione prammatica di strategie di comunicazione multilivello volte ad accreditare l'immagine di un potere politico capace di scelte forti e risolutive nei confronti della criminalità. Come può rilevarsi da un'osservazione dei siti istituzionali, va tuttavia sottolineato che anche i messaggi provenienti dal sistema internazionale sono centrati sulla retorica della "tolleranza zero". Che il diritto sovranazionale obblighi gli Stati ad adottare un approccio integrato alla corruzione, a partire dalla sensibilizzazione della cittadinanza e dall'adozione di un programma di prevenzione, sembrerebbe scelta ragionevole, espressione di una tendenza, peraltro consolidata nella prassi convenzionale, all'utilizzazione di mezzi ulteriori rispetto agli strumenti repressivi per gestire i fenomeni criminosi. I programmi di prevenzione, tuttavia, si prestano ad essere declinati anche in senso profondamente invasivo, suscitando non di rado seri dubbi di legittimità. Nel contempo, gli Stati vengono sollecitati a servirsi del diritto penale come strumento elettivo nelle strategie di contrasto, con evidenti rischi di un suo uso dilatato e distorto, almeno per quel che riguarda, tornando al nostro Paese, i limiti posti dalla Costituzione. Ma non è da oggi che la politica criminale adottata sul piano internazionale – sia pur a livello di produzione normativa formale e non giurisprudenziale – si contraddistingue per la scelta dei "mezzi pesanti", nella logica bellica della "lotta a oltranza" a determinati fenomeni. In altre parole, se l'attuazione delle disposizioni convenzionali rappresentasse davvero un obiettivo prioritario del nostro legislatore, l'approccio internazionale risulterebbe fin troppo funzionale alle sue scelte, attente peraltro ad accompagnare la dilatazione dello strumento penale con una veicolazione ad alta carica emozionale e simbolica. Non va inoltre dimenticato che, sia per osmosi sia per essere espressione di una medesima temperie culturale, l'ampliamento dell'utilizzazione del penale e la stretta sanzionatoria sono fenomeni registrabili anche in altre legislazioni nazionali, non di rado orientate a perseguire politiche accentuatamente repressive nella gestione di fenomeni – o della *percezione* di fenomeni – socialmente stigmatizzati.

La semantica del sistema italiano si esprime già dal punto di vista lessicale: la legge n. 3/2019 viene indicata con la locuzione "legge spazza-corrotti" (corredata dal suo *hashtag* in inglese *#bribedestroyer*). Questa locuzione mediatica e *trash* è stata diffusa sui social dallo stesso Ministro della giustizia, anche allo scopo di indicare icasticamente i contenuti della legge a un corpo sociale che, nella sua stragrande maggioranza, non la leggerà mai. D'altro canto, anche leggendola, il cittadino non esperto – e forse, a caldo, anche un giurista – non capirebbe granché. L'abitudine all'oscurità della legge, foss'anche soltanto dal

punto di vista della immediata leggibilità e non della intellegibilità finale, foss'anche in parte apparentemente necessitata dalla puntualità degli interventi richiesti, non deve assuefare i consociati, sterilizzando quell'esigenza democratica di chiarezza che deve essere il risultato – o, meglio, l'obiettivo – della corretta applicazione di una scienza della legislazione rispettosa e attuatrice dei diritti fondamentali. Il problema tuttavia non è certo linguistico. Il linguaggio utilizzato è soltanto la formula riassuntiva della filosofia di fondo che da alcuni anni sta segnando l'inversione di rotta del sistema penale. Non è questa la sede per rintracciare le tappe di questo percorso. Del resto, purtroppo, non si tratta più di capire qual è il cammino e dove conduce. Esso ha già trovato la sua meta in un generalizzato "furore punitivo" che sta "spazzando via" i principi di riferimento – dall'*ultima ratio* alla risocializzazione, dalla determinatezza all'offensività, e così via – per trasformare il diritto penale in un'arma da combattimento pensata per travolgere i "nemici", che, nel linguaggio – ancora una volta il linguaggio – della politica non vengono rispettati né nei loro diritti di "cittadini delinquenti" (Beccaria), né nella loro dignità di persone ("marciscono in carcere" i corrotti – insieme del resto a tutt'un'altra serie di "categorie di persone", non certo individuate come "autori di fatti di reato", ma, in un inquietante recupero del tipo normativo d'autore, come "immigrati", "drogati", "terroristi", "mafiosi" ...). Ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma, già efficacemente messo a fuoco dalla penalistica italiana e dalla saggistica internazionale, che impone non soltanto una definitiva presa di consapevolezza delle mutazioni già prodottesi, ma esige soprattutto – e con urgenza – un impegno fattivo a salvaguardia di valori faticosamente affermati e la cui dissoluzione determinerebbe una regressione intollerabile sul piano sociale, politico e culturale.

Gli autori di questo volume – avvocati, magistrati, professori, ricercatori – hanno illustrato la legge nelle sue singole disposizioni, facendo chiarezza sulle modifiche introdotte, sulla loro portata e sulle conseguenze pratiche che esse comportano.

Ringrazio tutti loro per il contributo fornito. La libertà e l'indipendenza delle opinioni di ciascuno rappresenta l'ulteriore ricchezza di questo volume. Lo "schema di raffronto", creato da ogni Autore per la parte affidatagli e cucito insieme dalla redazione, dà una maggiore leggibilità alle innovazioni introdotte, anche rispetto alla disciplina precedentemente in vigore. La bibliografia consultata da ciascuno in relazione ai rispettivi argomenti è stata riunita in un'unica sezione.

Un ringraziamento particolare va al dott. Lorenzo Belvini che ha pazientemente seguito l'*editing* in tutte le sue fasi.

SCELTE REPRESSIVE E MODIFICHE PERIFERICHE

di Paolo Di Geronimo

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le modifiche apportate all’art. 316-ter c.p. – 3. L’aumento previsto per la corruzione per esercizio della funzione. – 4. Le modifiche in tema di appropriazione indebita. – 4.1. Il nuovo regime di procedibilità. – 5. Le modifiche in materia di punibilità dei delitti commessi all’estero.

1. Premessa.

La materia dei delitti contro la pubblica amministrazione si è caratterizzata per il sovrapporsi di plurimi interventi normativi, accomunati dall’essere stati adottati sulla spinta della crescente consapevolezza della incidenza sul tessuto sociale ed economico di tali fenomeni criminosi e della corrispondente ritenuta inadeguatezza della risposta repressiva.

Dopo un primo sistematico intervento di riforma apportato dalla legge n. 86/1990, nel volgere di pochi anni si è avuta una sostanziale riscrittura di alcune delle principali figure delittuose ad opera della legge n. 190/2012, cui è seguita la legge n. 69/2015¹; i suddetti interventi normativi si connotano tutti per aver apportato significativi inasprimenti sanzionatori, nel tentativo di arginare in tal modo un fenomeno oramai percepito come endemico² all’interno dell’apparato amministrativo.

¹ Sottolinea l’eccessiva frequenza degli interventi di modifica, tali da non consentire neppure di apprezzare l’utilità ed efficacia di quelli precedentemente adottati, T. PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2018, p. 1.

² È utile evidenziare come nella stessa Relazione al disegno di legge in commento, si parte dalla premessa secondo cui «Il livello di corruzione percepita nel settore pubblico è molto alto e mantiene l’Italia in posizione lontana dai vertici della classifica europea: nel 2016 l’Italia era

La riforma da ultimo approvata, sia pur in maniera marginale, non rinuncia a proseguire sulla via degli aumenti delle pene edittali, tuttavia ha operato solo interventi mirati su specifiche fattispecie, al fine di adeguare la risposta sanzionatoria globale, pur prendendo atto che il fenomeno criminoso richiede soluzioni diversificate, perseguibili non solo con la tipica sanzione detentiva, bensì anche e soprattutto con la valorizzazione dell'apparato delle sanzioni accessorie.

Del resto, le principali figure criminose della concussione e della corruzione, contemplano già limiti edittali particolarmente elevati e tali da non consentire ulteriori aumenti. Peraltro, va anche evidenziato come la riforma da ultimo approvata persegue anche la finalità di recepire alcune indicazioni provenienti da fonti sovranazionali, miranti ad un accrescimento dell'efficacia della repressione penale del fenomeno, senza che tale risultato possa essere legato unicamente all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, occorrendo anche un recupero sul piano dell'adeguatezza degli strumenti investigativi.

In buona sostanza, il Legislatore ha inteso apportare modifiche espressamente miranti a garantire al sistema una maggiore efficacia, intensa in termini di effettività delle sanzioni, soprattutto con riguardo a quelle accessorie, nonché a favorire l'accertamento processuale.

Sotto quest'ultimo profilo, sono state introdotte rilevanti innovazioni, estendendo ai reati contro la pubblica amministrazione la possibilità di svolgere indagini mediante agenti "sotto copertura", nonché introducendo una causa di non punibilità per chi denunci volontariamente la commissione di taluni reati, indicati all'art. 323-ter c.p.

2. Le modifiche apportate all'art. 316-ter c.p.

L'art. 1, lett. l), ha inserito una aggravante speciale all'art. 316-ter c.p., stabilendo che se il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è commesso da un pubblico agente, con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La norma, pertanto, non si è limitata ad un mero inasprimento sanzionatorio della previgente fattispecie di reato, bensì ha previsto un'aggravante speciale legata alla qualifica soggettiva dell'agente.

Si tratta di una previsione che nei lavori preparatori e nel dibattito parlamentare non ha destato particolare attenzione, solo a seguito della sua approvazione ci si è posti il problema dell'eventuale interferenza con il ben più grave delitto di peculato previsto dall'art. 314 c.p.

l'ultima della classifica in Europa; nel 2017 è venticinquesima su 31 Stati, con un voto complessivo di 50 punti su 100 che segna una grave insufficienza e il permanere di una sensibile distanza dai livelli auspicabili e realmente competitivi».

L'interferenza tra le due fattispecie, infatti, potrebbe astrattamente prefigurarsi in considerazione del fatto che entrambe contemplano un uso indebito e per finalità personali di fondi pubblici compiuto da pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio.

Invero, le due fattispecie dovrebbero ritenersi sufficientemente distinte in considerazione della condotta materiale contemplata da ciascuna norma incriminatrice.

L'art. 314 c.p., infatti, sanziona la condotta del pubblico ufficiale che si appropria di denaro od altra cosa mobile di cui ha la disponibilità per ragione del suo ufficio.

La condotta costitutiva del reato di cui all'art. 316-ter c.p., invece, presuppone che il soggetto che indebitamente riceve l'erogazione pubblica non ne abbia già la disponibilità, bensì la consegua per effetto della condotta illecita consistente nell'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

In buona sostanza l'elemento centrale sul quale fondare la distinzione tra le norme è dato dall'individuazione del momento in cui interviene la condotta illecita: nel caso del peculato, l'appropriazione concerne un bene di cui il pubblico ha già legittimamente la disponibilità; nel caso dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, invece, il pubblico agente non dispone del bene, ma lo consegue solo in conseguenza della condotta illecita.

Spunti utili a supporto di una simile soluzione potrebbero essere tratti dalla giurisprudenza formatasi in tema di differenza tra peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato.

La giurisprudenza ha costantemente sostenuto che è configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l'illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all'impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa aggravata³.

In conformità a tale orientamento, la Cassazione⁴ ha recentemente ribadito che nelle ipotesi di peculato le condotte di falsificazione documentale o gli ar-

³ Cass., Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 15795, in *CED Cass.*, n. 260154.

⁴ Secondo Cass., Sez. VI, 8 marzo 2018, n. 10569, in *CED Cass.*, n. 273395, la distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., va individuata con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la truffa aggravata quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

tifici costituiscono un *post factum* non punibile in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della *res*, mentre nel caso della truffa aggravata, gli artifici costituiscono il mezzo mediante il quale il soggetto si procura la disponibilità di un bene di cui, altrimenti, sarebbe privo.

Orbene, il criterio distintivo delineato nei rapporti tra il reato di peculato e quello di truffa appare pienamente idoneo ad operare anche nei confronti della novellata ipotesi di indebita percezione aggravata dalla qualifica soggettiva del percipiente il contributo pubblico.

È ben noto, infatti, che il reato di cui all'art. 316-ter c.p. ha una struttura simile alla fattispecie della truffa, tant'è che la giurisprudenza ha, non senza difficoltà, distinto tali figure criminose.

Entrambe sono accomunate dal conseguimento di una *utilitas* conseguente a condotte che nel caso della truffa consistono in artifici o raggiri, mentre nel caso dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche non è richiesta l'induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti dichiarati e non a compiere una autonoma attività di accertamento⁵.

Ricostruendo il sistema alla luce dell'introduzione della nuova fattispecie aggravata di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ne consegue che l'elemento di discriminazione rispetto al peculato è dato dal fatto che la condotta dell'agente nel delitto di peculato presuppone che egli abbia già conseguito il denaro od altro bene e se ne approprii, mentre la fattispecie previste dall'art. 316-ter c.p. sarà configurabile ogni qual volta il pubblico agente non abbia la disponibilità del bene e la consegua per effetto della dichiarazione mendace di requisiti insussistenti, ovvero dell'omessa comunicazione di informazioni dovute.

Una simile fattispecie, peraltro, è stata già esaminata dalla Suprema Corte, in una recente pronuncia relativa all'indebita percezione del rimborso per spese di viaggio sostenute da Consiglieri regionali. La Corte ha avuto modo di affermare che l'indennità elargita dalla Regione, tramite il meccanismo del rimborso, in favore dei propri consiglieri, per le spese di trasporto da questi sostenute per il raggiungimento del luogo di esercizio del mandato, rientra, ove indebitamente percepita, tra le erogazioni rilevanti ai sensi dell'art. 316-ter, c.p.⁶

Il caso di specie, a seguito della modifica normativa apportata all'art. 316-ter c.p. integrerebbe appieno la circostanza aggravante prevista per l'ipotesi in

⁵ Da ultimo, in tal senso, si veda Cass., Sez. II, 21 settembre 2017, n. 47064, in *CED Cass.*, n. 271242; Cass., Sez. II, 12 aprile 2016, n. 23163, in *CED Cass.*, n. 266979.

⁶ Cass., Sez. VI, 13 novembre 2015, n. 50255, con nota di A. FANELLI, *Corruzione, concussione e induzione indebita, peculato, malversazione, percezione indebita di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, comunicazione di falsa residenza*, in *Foro it.*, 2016, p. 74.

cui la commissione del reato sia posta in essere da un pubblico agente con abuso della qualità o dei poteri.

Il novellato art. 316-ter c.p., pertanto, dovrebbe trovare applicazione con riguardo alle diversificate e ricorrenti ipotesi di indebito conseguimento di risorse pubbliche predisposte a titolo di rimborso nei confronti di pubblici agenti. Ove il conseguimento del rimborso segue l'anticipazione di spesa da parte del pubblico agente, sarà alternativamente configurabile il reato di truffa ai danni dello Stato, piuttosto che quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, a seconda che il rimborso sia frutto dell'induzione in errore dell'ente, piuttosto che di mere dichiarazioni mendaci dell'agente⁷.

Viceversa, sarà configurabile il più grave reato di peculato in tutti quei casi in cui il pubblico ha la disponibilità di una somma forfettaria destinata a coprire costi legati allo svolgimento dell'attività pubblica, a fronte della quale questi è tenuto ad una mera attività di rendicontazione.

In simili fattispecie, avendo il pubblico agente l'immediata disponibilità del denaro, l'uso improprio dello stesso configura un'ipotesi di appropriazione e, conseguentemente, sarà configurabile il delitto di peculato, rispetto al quale le condotte volte a trarre in inganno l'ente erogatore costituiscono un mero *post factum* finalizzato ad occultare la commissione del reato.

Parimenti continuerà a configurare il delitto di peculato la condotta del pubblico agente il quale autorizzi rimborsi a terzi per spese non dovute; in tali casi, infatti, dovrebbe trovare applicazione il principio recentemente affermato dalla Cassazione, secondo cui è configurabile il delitto di peculato nei confronti del Presidente di un gruppo consiliare regionale che abbia autorizzato il rimborso ai singoli consiglieri delle c.d. "spese minute", nonostante la mancanza di qualsiasi giustificativo comprovante la causale e il beneficiario della spesa, essendo egli obbligato, dalla vigente normativa regionale in tema di obbligo di rendicontazione, al controllo della destinazione dei fondi a lui resi disponibili in ragione del ruolo istituzionale ricoperto⁸.

In tale fattispecie, infatti, il peculato è ascrivibile in capo al soggetto che ha la disponibilità del denaro e lo utilizza senza verificare i presupposti per la sua erogazione, in tal modo appropriandosene.

⁷Di recente la Corte ha qualificato quale peculato la condotta di un sindaco che, in qualità di responsabile del servizio, aveva proceduto ad autorizzare in suo favore il pagamento di ricevute e fatture relative a spese di rappresentanza che non rivestivano in realtà tale finalità (Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2017, n. 16529, in *CED Cass.*, n. 270794). Tale pronuncia, invero, non appare in contrasto con la tesi secondo cui l'indebita percezione di rimborso integrerebbe il reato di cui all'art. 316-ter c.p. anziché quello di peculato, atteso che nella fattispecie in questione il pubblico agente non ha conseguito il rimborso per effetto dell'attività di un soggetto terzo, bensì aveva la personale disponibilità del denaro ed ha direttamente provveduto al rimborso delle somme anticipate.

⁸Cass., Sez. VI, 24 marzo 2017, n. 14580, in *CED Cass.*, n. 269536.

Al contempo, i soggetti che, non avendone diritto, beneficiano dell'erogazione del denaro pubblico frutto del reato di peculato, commetteranno il reato di cui all'art. 316-ter c.p.

3. L'aumento previsto per la corruzione per esercizio della funzione.

I limiti edittali previsti per le principali figure di reati contro la pubblica amministrazione non hanno subito alcuna modifica, avendo il Legislatore riconosciuto l'adeguatezza delle previsioni attuali, peraltro assestatesi su parametri di particolare rigore.

L'unica ipotesi di corruzione rispetto alla quale è stato ritenuto necessario intervenire è quella prevista all'art. 318 c.p., contemplante la fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, introdotta con la c.d. riforma "Severino" e che ha comportato una integrale riscrittura della previgente previsione disciplinante la corruzione "impropria".

All'art. 1, lett. n), legge n. 3/2019, si prevede l'innalzamento della pena minima e massima, così che dall'originale forbice edittale variante tra un minimo di un anno al massimo di sei anni di reclusione, si è passati all'attuale previsione della pena minima di tre anni e di quella massima di otto anni.

Si tratta di un incremento significativo che contribuisce ad avvicinare la corruzione per l'esercizio della funzione alla più grave fattispecie della corruzione propria per la quale l'art. 319 c.p. prevede la pena variabile tra sei e dieci anni di reclusione.

La dichiarata finalità del Legislatore, del resto, è stata proprio quella di ridurre l'originario divario sanzionatorio esistente tra gli artt. 318 e 319 c.p., prendendo atto della scarsa applicazione che aveva ricevuto la nuova figura della corruzione per l'esercizio delle funzioni dipesa, in gran parte, dalla tendenza della giurisprudenza di legittimità di ampliare l'ambito applicativo della corruzione propria.

Invero, nell'ottica della riforma del 2012, il reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni avrebbe dovuto costituire la fattispecie base, nella quale far confluire tutti quei casi in cui – a fronte dell'accertata esistenza di un accordo corruttivo – non fosse agevole individuare l'atto, contrario o conforme ai doveri d'ufficio, posto in essere dal pubblico agente.

La nuova figura di reato, pertanto, era stata pensata per farvi confluire tutte quelle condotte connotate dalla indeterminatezza dell'atto – da compiere o compiuto – con la conseguente irrilevanza della contrarietà dello stesso ai doveri d'ufficio⁹.

⁹T. PADOVANI, *La messa a «libro paga» del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria*, in *Guida dir.*, n. 48, 2012, IX.

L'ampiezza della previsione del nuovo art. 318 c.p., astrattamente idoneo a ricomprendere quelle fattispecie connotate da uno stabile asservimento del pubblico ufficiale che, tuttavia, non si traduca nel compimento di specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, ha ingenerato una prassi applicativa tendenzialmente volta a recuperare, per via interpretativa, i principi giurisprudenziali formatisi prima della novella, nell'ottica di consentire la perdurante applicazione della più grave ipotesi della corruzione propria.

La risposta data dalla giurisprudenza è stata dettata essenzialmente dalla valorizzazione dei principi di proporzionalità ed offensività, essendosi ritenuto incongrua l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 318 c.p., punita in modo considerevolmente meno grave, a fatti di corruzione sistemica e giudicanti di maggior offensività rispetto alla corruzione propria connotata dal compimento di un isolato atto contrario ai doveri d'ufficio¹⁰.

Ragionando in tal senso, si è formato un orientamento giurisprudenziale ampiamente maggioritario che ha valorizzato la maggiore offensività e il più elevato disvalore giuridico e sociale integrato dall'asservimento costante e metodico dell'intera funzione del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi privati, ritenendo che quest'ultima fattispecie, pur in mancanza della prova circa l'esistenza di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, andrebbe ugualmente ricondotta nell'alveo della corruzione propria¹¹.

Diverso è l'approccio al problema seguito da altro orientamento, allo stato minoritario, emerso nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina¹². Si è affermato, infatti, che lo stabile asservimento del pub-

¹⁰In dottrina, G. BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la PA*, in *Dir. pen. cont.*, 3-4/2012, p. 8, nel ricondurre all'ipotesi della corruzione per l'esercizio delle funzioni l'ipotesi di asservimento delle funzioni, sottolinea la maggiore gravità di tale fattispecie rispetto alle restanti condotte incriminate dall'art. 318 c.p., evidenziando l'incongruenza della sottoposizione alla medesima forbice sanzionatoria. Sul punto si veda anche G. AMATO, *Corruzione: si punisce il mercimonio della funzione*, in *Guida dir.*, n. 48, 2012, XXII.

¹¹Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2014, n. 9883, in *CED Cass.*, n. 258521, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", integra il reato di cui all'art. 319 c.p., e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. In senso conforme, si veda Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2016, n. 8211, in *CED Cass.*, n. 266510; Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 6056, in *CED Cass.*, n. 262333, nonché Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2016, n. 3606, in *CED Cass.*, n. 269347, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'*an*, nel quando o nel *quomodo*, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.

¹²Si veda F. CINGARI, *La corruzione per l'esercizio della funzione*, in AA.VV., *La legge anti-corruzione*, a cura di B. MATTARELLA-M. PELISSERO, Giappichelli, Torino, 2013, p. 405; T. PA-

blico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso il generico impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 c.p. e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiavano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente¹³.

Orbene, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 318 c.p. si innesta nel panorama giurisprudenziale sinteticamente riassunto, nel tentativo di avvicinare le pene previste dalle due norme cardine in materia di corruzione e, conseguentemente, escludere che una rigorosa applicazione della fattispecie meno grave ingeneri una sproporzione della risposta penale a fronte di condotte di offensività simile.

Che questa sia stata l'intenzione del Legislatore è direttamente desumibile dalla Relazione al d.d.l. n. 1189, lì dove si parte dalla premessa secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. punisce non solo le condotte di corruzione tradizionalmente ascrivibili al paradigma della corruzione "impropria" per atto conforme ai doveri d'ufficio, ma anche i casi di corruzione sistemica, nella quale l'accettazione della dazione o della promessa non si correla alla realizzazione di un singolo atto determinato o individuabile, bensì alla generalità degli atti propri della funzione¹⁴.

Affinché le condotte di corruzione sistemica, rispetto alle quali non sia stata individuata la commissione di specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, vengano attratte nell'alveo della corruzione *ex art. 318 c.p.*, è apparso imprescindibile un adeguamento della risposta repressiva alla concreta portata offensiva delle condotte riconducibili a tale fattispecie di reato, armonizzando il tratta-

DOVANI, *La messa a "libro paga" del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria*, cit., p. 83; M. GAMBARDELLA, *Dall'atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione "impropria"*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 51; M. GAMBARDELLA, *La scomparsa dell'atto nella corruzione per l'esercizio della funzione*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3857, il quale evidenzia tuttavia le possibili discrasie conseguenti alla riforma, nella misura in cui forme di corruzione sistemica potrebbero essere punite meno gravemente rispetto al passato.

¹³ Cass., Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, con nota di G. STAMPANONI BASSI, *La differenza tra i reati previsti dagli articoli 318 e 319 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1415; si veda anche Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 19189, con nota di G. FUMU, *Corruzione per l'esercizio della funzione*, in *Giur. it.*, 2013, p. 1252.

¹⁴ Nella Relazione si legge testualmente che «Vengono così repressi, oltre alla compravendita di uno o più ben individuati atti conformi ai doveri d'ufficio, condotte conosciute nell'esperienza giudiziaria, come la "messa a libro paga" del pubblico funzionario o l'asservimento della funzione pubblica agli interessi privati o la messa a disposizione del proprio ufficio».

mento sanzionatorio – pur mantenendo una congrua differenziazione di pene – rispetto a quanto previsto per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

In conclusione, quindi, l'innalzamento delle pene previste per la corruzione per l'esercizio della funzione dovrebbe consentire l'attuazione dei principi di graduazione, ragionevolezza e proporzionalità della pena, in rapporto all'ampio spettro di gravità che la corruzione per l'esercizio della funzione può assumere, in tal modo superando la principale spinta che aveva indotto la giurisprudenza ad accogliere la nuova figura di reato di cui all'art. 318 c.p. con estrema riserva.

Nella Relazione, infine, si sottolinea condivisibilmente come il potenziamento della risposta punitiva offerta dall'art. 318 c.p. dovrebbe favorire il ricorso ad una norma che ha risvolti processuali di assoluto favore per la pubblica accusa.

Posto che il reato di corruzione per l'esercizio della funzione non richiede lo specifico accertamento dell'atto compiuto dal pubblico agente nell'ambito del rapporto sinallagmatico con il corruttore, ne discende una semplificazione probatoria che dovrebbe determinare un risultato positivo nell'ottica dell'accrescimento dell'efficacia della risposta penale al fenomeno corruttivo.

4. Le modifiche in tema di appropriazione indebita.

Ulteriori significative innovazioni sono state apportate dalla legge n. 3/2019 in relazione al reato di appropriazione indebita, fattispecie che, invero, non rientrando tra i reati contro la pubblica amministrazione, sembrerebbe essere estranea alla sfera di intervento normativo in esame.

Il Legislatore è intervenuto – all'art. 1, lett. u) – mediante un aumento dei limiti di pena; a fronte dell'originaria forbice edittale che prevedeva la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad € 1.032, a seguito della riforma si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da € 1.000 ad € 2.000.

L'inasprimento sanzionatorio è stato, pertanto, tutt'altro che marginale, soprattutto ove si consideri che non solo è stata elevata la pena detentiva massima (da tre a cinque anni), ma soprattutto è stato fissato un minimo edittale pari a due anni di reclusione, evidentemente ben superiore a quello originariamente previsto pari alla durata minima della sanzione della reclusione (15 giorni).

Le ragioni di una tale scelta – apparentemente avulsa dalla logica dell'intervento normativo – sono ampiamente descritte nella Relazione al Disegno di legge n. 1189, lì dove si evidenzia come il reato di appropriazione indebita può essere lo strumento per la creazione della “provvista” per fondi destinati a successive condotte corruttive.

L'inasprimento sanzionatorio, pertanto, rappresenta una misura funzionale e necessaria a garantire che la repressione del fenomeno corruttivo prenda avvio con riguardo a quelle condotte prodromiche e funzionali alla corruzione vera e propria.

Tale impostazione presuppone, evidentemente, che nei fenomeni di corruzione che vedano coinvolti soggetti privati costituiti in forma societaria, i mezzi economici utilizzati per la corruzione possano essere il provento dell'appropriazione di fondi prelevati dal patrimonio sociale e sottratti al loro lecito utilizzo, per essere reimpiegati in attività illecite.

Invero, un simile approccio non è del tutto condivisibile, atteso che il reato di appropriazione indebita commesso in ambito societario non presuppone il mero utilizzo illecito dei fondi, bensì richiede anche una discrepanza tra l'interesse della società e quello del soggetto che realizza l'uso "improprio" dei fondi¹⁵. Potrebbe sostenersi, pertanto, che l'uso di fondi sociali per finalità illecite – quali la corruzione di pubblici funzionari – non integra il reato di appropriazione indebita nella misura in cui la corruzione risulti funzionale ad un interesse dell'ente, come sovente si verifica in tutti quei casi in cui l'utilità conseguente al patto corruttivo si rivolge direttamente in favore della società.

4.1. Il nuovo regime di procedibilità.

L'ulteriore modifica che ha riguardato il reato previsto dall'art. 346 c.p. è contenuta all'art. 1, lett. v) della novella, mediante il quale è stato modificato l'art. 649-*bis* c.p. prevedendo la procedibilità d'ufficio per il reato in questione qualora la persona offesa incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.

La suddetta modifica normativa è stata ritenuta opportuna per rafforzare la possibilità di reprimere i fatti di appropriazione indebita aventi maggior rilevanza e potenzialmente funzionali alla realizzazione di più gravi reati contro la pubblica amministrazione.

Tuttavia, la dichiarata volontà del Legislatore è stata anche quella di rimodulare l'intera disciplina del regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita, intervenendo a sanare alcune discrasie sorte per effetto delle mo-

¹⁵ In tal senso si è espressa la Cass., Sez. VI, 3 maggio 2012, n. 16362, in *CED Cass.*, n. 256619, affermando che «In tema di appropriazione indebita in danno di una società, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive "uti dominus" del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell'agente»; nel caso di specie, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di appropriazione indebita allorché alcuni dipendenti paghino con denaro aziendale illecite operazioni di "dossieraggio", quando tali operazioni risultino realizzate nell'interesse della società o dell'azionista di controllo.

difiche apportate dal d.lgs. n. 36/2018, adottato in adempimento della delega contenuta all'art. 1, commi 16, lett. a) e b), e 17, legge n. 103/2017 (Riforma Orlando).

A seguito del suddetto intervento normativo, infatti, il regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita richiedeva sempre la proposizione di querela. Per il solo caso di appropriazione di cose possedute a titolo di deposito necessario ovvero aggravate ai sensi dell'art. 61, n. 11, c.p., l'art. 649-*bis* c.p. prevedeva la procedibilità d'ufficio a condizione, tuttavia, che ricorresse anche la sussistenza di un'aggravante ad effetto speciale.

Tale assetto non appariva conforme ai criteri di delega datosi che l'art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 103/2017, prescriveva di mantenere la procedibilità d'ufficio nei reati contro il patrimonio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 c.p.; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Ne consegue che la previsione dell'art. 649-*bis* c.p. aveva attuato i criteri della legge di delega con esclusivo riferimento al mantenimento della procedibilità d'ufficio nel caso di ricorrenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Sulla base di tale constatazione, la novella in commento è intervenuta mediante l'ampliamento dei casi di procedibilità d'ufficio previsti dall'art. 649-*bis* c.p. con l'inclusione di quelli in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità o il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

La modifica in questione, peraltro, è stata inserita non già all'interno della norma incriminatrice prevista all'art. 646 c.p., bensì mediante un'aggiunta al testo dell'art. 649-*bis* c.p., sicché l'effetto estensivo della procedibilità d'ufficio ha ad oggetto, oltre che il reato di appropriazione indebita, anche i reati previsti dagli artt. 640, comma 3, 640-*ter*, comma 4, c.p. menzionati dallo stesso art. 649-*bis* c.p., essendosi evidentemente ritenute le fattispecie accomunate da medesime esigenze di ampliamento dei casi di procedibilità d'ufficio.

5. Le modifiche in materia di punibilità dei delitti commessi all'estero.

La riforma in commento ha espressamente inteso dare esecuzione alle indicazioni sovranazionali adeguando il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa. In particolare, con riferimento alla IX Raccomandazione del GRECO, si è posta la necessità di consentire l'esercizio dell'azione penale, per atti di corruzione commessi all'estero, anche senza una richiesta del Ministro della giustizia (o della istanza o querela della persona offesa).

A tal fine, l'art. 1, lett. a) e b), ha modificato gli artt. 9 e 10 c.p., abolendo la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e dell'istanza o querela della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero.

Secondo la formulazione originaria, l'art. 9 – concernente il delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano – richiedeva quale condizione di procedibilità per i delitti la cui pena è inferiore nel minimo a tre anni di reclusione la richiesta del Ministero della Giustizia o, alternativamente, quando l'offeso è un privato l'istanza di procedimento o la querela. Nel caso in cui la pena è superiore nel minimo a tre anni di reclusione, la richiesta ministeriale già non era necessaria, essendo richiesta l'ulteriore condizione della presenza del reo nel territorio dello Stato. Per i delitti contro l'Unione europea, uno Stato estero o uno straniero, indipendentemente dalla misura della pena detentiva, è necessaria la richiesta del Ministro ed occorre che l'estradizione del colpevole (o supposto tale) non sia stata concessa od accettata dallo Stato in cui commise il delitto (comma 3).

Per effetto della riforma, è stato aggiunto al comma 3 dell'art. 9 c.p. la previsione secondo cui «*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis*».

Per gli altri delitti contro la pubblica amministrazione non è stato necessario un intervento di adeguamento della norma alla fonte convenzionale perché si tratta di reati puniti con pene minime non inferiori nel minimo a tre anni, per i quali la previsione dell'art. 9, comma 1, c.p. già non subordinava la procedibilità alla richiesta ministeriale.

Analoga *ratio* è sottesa alle modifiche apportate dall'art. 1, lett. b), all'art. 10 c.p., riguardante il delitto comune commesso all'estero da uno straniero in danno dello Stato o di un cittadino italiano.

Secondo l'originaria previsione normativa, se si trattava di un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno (comma 1) lo straniero è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia (ovvero istanza o querela della persona offesa). Se il delitto è commesso a danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: si trovi nel territorio dello Stato; si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (comma 2).

Per effetto della riforma in commento, è stata ampliata la possibilità di e-

Scelte repressive e modifiche periferiche

esercitare l'azione penale nei confronti dello straniero senza che occorra la richiesta del Ministero della giustizia, quale condizione di procedibilità.

Dopo il comma 2 dell'art. 10 c.p., è stato inserito un ulteriore comma in base al quale la richiesta del Ministro o l'istanza o querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti di concussione (art. 317 c.p.); corruzione impropria (art. 318 c.p.); corruzione propria, semplice (art. 319 c.p.) e aggravata (art. 319-*bis* c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, c.p.); corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320, c.p.); corruzione attiva (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-*bis*, c.p.).

